



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

il Tribunale di Roma

XVII Sezione

in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari , in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 , vertente

TRA

[REDACTED] con domicilio eletto in Roma, Via Taranto, 6, presso lo studio dell'Avvocato Roberto CERRETI ROBERTO, rappresentante e difensore per procura alle liti a margine dell'atto di citazione notificato

-attore opponente -

E

[REDACTED] in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Rona via Velletri, 10, presso lo studio dell'avv. Luigi Canale e rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio COLOMBA procuratore e difensore per procura speciale in atti

- convenuta opposta -

OGGETTO: Mutuo .

Conclusioni come da verbale del 9.10.2017.

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'opposizione deve essere respinta.

Come noto la Cassazione con pronunzia a Sezioni Unite ha ormai definitivamente escluso la possibilità di configurazione tecnico-giuridica di una usura sopravvenuta rispetto alla iniziale pattuizione contenuta nel contratto di mutuo.

E' vero che la stessa Suprema Corte ha in qualche maniera rappresentato percorsi alternativi finalizzati al perseguimento di una qualche tutela, laddove il saggio di interessi divenga superiore al limite legale, ma ciò non toglie che, giustappunto, debba essere azionato il corretto strumento di tutela.



Il Supremo Consesso ritiene destituita di ogni fondamento la tesi che sostiene l'illiceità, degli interessi divenuti in executivis ultra legali che prescindano dalla normativa dettata dagli art. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c.

Per la Suprema Corte, infatti, l'art. 644 comma 3 c.p. è la sola disposizione che "contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità". Anche l'art. 1815 c.c. nel sanzionare l'usura "presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata da meccanismo previsto dalla l. 108".

Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; ai fini dell'applicazione del quale, però, non può farsi a meno di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

La Suprema Corte ritiene altresì opportuno trattare per ragioni di completezza e di coerenza motivazionale la questione legata alla ricerca degli strumenti di tutela di cui il debitore può disporre per ricondurre gli interessi dovuti nella misura legale.

Cio' anche perché la dottrina dominante, a fronte di una giurisprudenza non allineata in tal senso, ha riconosciuto, specie per i rapporti di durata o per i contratti ad esecuzione differita, un generale dovere di rinegoziazione del contratto a fronte di sopravvenienze incidenti sull'equilibrio sinallagmatico che abbiano causato uno squilibrio significativo tra le prestazioni.

Il dovere di rinegoziazione promanerebbe direttamente dal principio di buona fede che si specifica in obblighi comportamentali a carattere negativo (doveri di lealtà, come ad es. si riscontra negli obblighi informativi e di trasparenza ex artt. 1337 e 1338 c.c.) e positivo (doveri di salvaguardia che impongono alle parti un comportamento collaborativo, soprattutto in sede di esecuzione ex art. 1375 c.c.).

Secondo l'orientamento sopra citato la condotta del creditore che riscuote interessi divenuti nel corso del rapporto ultra legali non può ragionevolmente essere trattata alla stregua di un post factum non punibile. Infatti, qualora il creditore esercitasse il diritto all'interesse, il suo comportamento sarebbe contrario alla buona fede perché pretenderebbe l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata.

Il debitore potrebbe -secondo detto assunto - paralizzare l'azione di adempimento degli stessi avvalendosi dell'exceptio doli generalis, attraverso cui far vale un'inefficacia ex bona fide della clausola contrattuale relativamente a quella percentuale di interessi eccedenti la soglia consentita.

Le Sezioni unite però escludono che la pretesa in sé degli interessi divenuti in executivis usurari possa determinare la violazione del canone di buona fede attesa la sua legittimità.

L'interpretazione non è condivisibile atteso che non è vero che la titolarità di un diritto, soprattutto se di fonte contrattuale, non possa trovare una limitazione nella fase della sua esecuzione, laddove circostanze sopravvenute abbiano prodotto la violazione di norme di portata generale, sino a provocare ad una sorta di "abuso del diritto".

Tuttavia in tal caso la domanda abbisogna di un suo preciso fatto costitutivo e una formulazione diversa dalla nullità della pattuizione con ricorso ad una tutela specifica dettata in materia di usura.



Si ragiona infatti in tema di diritti relativi che per loro natura sono da considerare etero-determinati e che al variare della causa petendi producono una diversa domanda giudiziale.

Alla luce di ciò azionata una domanda tendente a far valer l'usura sopravvenuta non può certo pretendersi che nel corso del giudizio la domanda assuma la diversa forma e natura di un risarcimento del danno per violazione del generale principio di cui all'art. 1375 c.c..

Ad ogni buon conto nella fattispecie secondo il recente orientamento a sezioni unite citato non può essere ritenuta sussistere usura sopravvenuta e dunque l'opposizione deve essere respinta. (Cassazione civile, SS.UU., 19/10/2017 n° 24675).

Le spese in ragione della sopravvenienza del nuovo orientamento definitivo e della complessità delle materie trattate possono essere interamente compensate tra le parti.

Esecutiva per legge.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] così provvede

- 1.- Respinge l'opposizione;
- 2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il giorno 30/08/2019.

Il Giudice Onorario

Dott. Erminio Colazingari